

Proposta di legge

Relazione Illustrativa

Con la proposta di legge si interviene per modificare alla l.r. 71/2017, come modificata con l.r. 16/2020.

In particolare, le recenti modifiche dell'art. 21, comma 4 lett. e) (*“e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore”*), per mero errore, non sono state coordinate con le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, lett. b) e dell'articolo 24, commi 2 e 3. Al fine di superare tale errore si rende necessaria una modifica per poter applicare le citate disposizioni.

La modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute nei due articoli, con quanto previsto dall'attuale art. 21, comma 4, lettera e), attraverso la sostituzione della parola “trenta” con “sessanta”.

La legge non comporta nuove spese e/o oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana